

LA CITTADINANZA EUROPEA

Itinerari – Strumenti – Scenari

Anno III
fascicoli 1-2

dicembre 2005



LUIGI MOCCIA

Università degli Studi "Roma Tre"

APPUNTI SU 'EUROPA E DIRITTO': LA 'VIA DELLA CITTADINANZA' AL DIRITTO EUROPEO*

The article tries to single out some essential features of a European private law model capable of being linked to civil society in Europe. It starts with an overview of both cultural and political ideals implied in a notion (i.e. principle) of Union's citizenship, making it a possible way through which aiming at the construction of a European private law. After presenting a catalogue of different (although concurring) meanings and shapes of European (private) law, the article concentrates on the problem of searching for a better legal basis where to place Union's competence and efforts toward a larger harmonization and unification in the field of private law at European level. Such basis could and should be seen, in addition (more than in alternative) to the market one, in the European citizenship taken (according to its Treaty's definition) as complementary and additional capacity and value which potentiate the subjectivity of national citizens while putting them, as European citizens too, at the centre of a multi-level system of governance, i.e. operating at both European and national (as well as sub-national) level. This multi-level model of (European) private law, having the appearance of a step backward to the experience of ius commune and iura propria of past times, is intended, with an eye precisely to that experience, to call attention on the cultural efforts needed by the advancing of European integration as a true civilization process centred around basic individual as well as social values (as the ones more recently spelt out in the Nice's Charter of European fundamental rights).

1. Premesse

Obiettivo di questi appunti (oltre, s'intende, la loro brevità, sebbene a rischio di una qualche schematicità, di cui faccio subito ammenda) è quello di indicare alcuni essenziali tratti di un modello o, se si preferisce, di una cornice di riferimento culturale del (di un) 'diritto europeo', tenendo presente la necessità di un legame che unisca tale diritto alla classe dei giuristi (teorici e pratici) in termini di 'consenso', ovvero di condivisione, non solo dei suoi contenuti tecnici (principi e regole), ma anche e soprattutto degli ideali di fondo (motivi e valori) a base di esso, per rapporto al suo contesto naturale, costituito in genere dalla 'società civile' europea.

* Testo dell'intervento al VI Seminario sul Diritto Privato Europeo, "Diritto pubblico e diritto privato nella formazione del mercato unico", Roma, 8 luglio 2004.

Questo legame, a mio avviso, può essere intravisto nella 'cittadinanza europea', intesa quale esponente identitario e chiave di volta di una comunità transnazionale, all'interno della quale tende, per un verso, a scomparire la differenza tra 'cittadini' (*nationals*) e 'stranieri' (*foreigners*) e, per altro verso, a crescere, insieme con l'elemento simbolico dell'appartenenza comune, l'area di operatività dei principi e diritti fondamentali a base dell'ordinamento comunitario: tanto più nella loro più recente versione costituzionalizzata del *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, incorporando la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*.

L'indicazione, pur nelle sue grandi linee, di un obiettivo siffatto, rende subito evidente, tuttavia, la difficoltà di una trattazione di un tema come la cittadinanza europea, la cui percezione, al livello di opinione pubblica nei singoli paesi dell'Unione, sembra non solo piuttosto scarsa, ma affetta sempre più da uno stato di disagio, se non di malessere, con cui molti, tanti cittadini (nazionali), in molti, tanti paesi membri, vivono l'esperienza dell'Unione; derivandone in complesso una strisciante, quanto crescente disaffezione nei confronti delle istituzioni europee.

Come ho avuto già occasione di osservare, il processo di integrazione europea è giunto: «ad un punto che è insieme di non ritorno e di estrema criticità nella prospettiva, da un lato, dell'allargamento [quello, già archiviato della 'riunificazione europea', verso est; quello, tutto da affrontare, verso la Turchia] e, dall'altro lato, del suo approfondimento e, soprattutto, del suo radicamento sul terreno politico-costituzionale; là dove esso s'incontra con un bisogno crescente di partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini sulle tematiche e problematiche, nonché sulle finalità dell'Unione [come sembrano confermare i più recenti dibattiti e le incognite referendarie intorno alla ratifica del Trattato costituzionale di Roma dell'ottobre 2004]. In altri termini, si può dire che questo processo, oggi più che mai posto di fronte all'alternativa tra il suo rapido completamento od il suo lento decadimento, appare bisognoso di poggiare sulla base solida di una opinione pubblica informata, in grado di discuterne, comprenderne e assecondarne scelte e prospettive di sviluppo, per trovare su questo terreno di consenso il suo effettivo posizionamento»¹.

Mi pare che questo stato di cose permanga appieno e con esso però l'esigenza di una riflessione sul tema della cittadinanza europea, come possibile volano di una rinnovata fiducia nel progetto europeo, nelle sue potenzialità e finalità, come pure nelle sue istituzioni e nel rapporto di queste con i cittadini.

2. Alcuni punti fermi

La 'cittadinanza europea' è nozione che fa la sua comparsa con il Trattato di Maastricht istitutivo dell'Unione europea; per trovare però la sua collocazione ufficiale nel Trattato sulla Comunità europea.

Invero, l'idea della istituzionalizzazione di una cittadinanza è già degli anni '70 del secolo scorso: un periodo, come è noto, di stagnazione del processo di integrazione; che pur si muove e cerca, anzi, occasioni e ragioni di riscatto. Queste verranno, in parte, con l'Atto Unico (1986); più tardi, e soprattutto, con il citato Trattato di Maastricht (1992); poi, in una sorta di accelerazione, con la Carta dei diritti fondamentali (2000), oggetto di solenne proclamazione nel vertice di Nizza; infine, con il recentissimo Trattato che adotta una Costituzione europea (2004). Con la Carta di Nizza, la cittadinanza fa un salto di qualità, per così dire, che la porta ad attestarsi, appunto, tra i 'diritti fondamentali' dell'Unione.

È bene sempre ricordare che in altre lingue europee si parla, per intendere la 'cittadinanza', di 'nazionalità'; espressione, quest'ultima che, con tutta la sua carica di ragioni e passioni, ideali e simboli, provenienti dalla profondità storica, culturale e antropologica di un popolo, rischia di confondere le idee (e rendere tutti più sospettosi e diffidenti, anche perché semplicemente contrari) all'idea di una appartenenza comune che, pur senza sostituirsi – come prescrivono i trattati – a quella nazionale propria, vi faccia tuttavia ombra, sovrapponendo ad essa anche solo la parvenza, appunto, di una 'nazionalità' europea, artificialmente creata. Da questo punto di vista linguistico e terminologico, occorre quindi tenere ben distinti i due nomi e concetti, per evitare di creare difficoltà e disincanti.

Se è vero che l'Europa unita – 'unità nella diversità', come recita il motto coniato dal Trattato costituzionale di Roma – è 'unione di popoli', oltre che di Stati.

Se è vero che non esiste un *demos* 'europeo'; e che fondamento di una 'costituzione europea' non è (non può essere) un *demos*, che appunto non esiste.

Se è vero altresì che, oltre ad essere inutilizzabile, sarebbe persino dannosa la categoria come tale del (di un) 'popolo (europeo) sovrano': la quale, infatti, richiama una concezione 'statualistica' di ordinamento e di diritto; mentre l'Unione europea, se qualcosa è, lo è al di fuori degli schemi tradizionali della sovranità statale; in una dimensione plurale di sistema multilivello di governo (che sembra piuttosto richiamare l'idea della *respublica christiana* degli imperi medievali, che non quella di un 'super Stato' da impero moderno).

Se è vero, ancora, che nell'Unione europea, come 'spazio senza frontiere' interne, tende a scomparire la nozione tecnico-giuridica di 'straniero', dal momento che, come stabilisce la Convenzione applicativa degli accordi di Schengen del 1990, tale qualificazione è da intendersi, nei paesi dell'Unione, sia pure ai fini solamente della circolazione delle persone nello 'spazio Schengen', riferita a chi: «non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee»; ossia ai soli soggetti cosiddetti 'extra-comunitari'.

Senza poi trascurare di aggiungere, a proposito della omologazione-assimilazione degli 'stranieri' (in quanto cittadini di Stati membri) alla categoria dei 'cittadini europei', il fatto che a fondamento delle politiche dell'Unione si pone, come è noto, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (in particolare).

Se tutto ciò è vero, è allora vero che, in luogo di una nazionalità europea di difficile e neppure auspicabile creazione, l'Unione possa invece dar vita a uno 'spazio' (tornerò più avanti sul significato di questa parola) di 'cittadinanza', come vincolo di appartenenza a un ordinamento giuridico comune; con tutto quanto ne deriva sul piano in particolare dei rapporti interprivati tra soggetti di diversi Stati (nazionali) membri, in posizione tra loro di concittadini europei.

3. Significati ideali (e politico-istituzionali) della cittadinanza dell'Unione

È importante pertanto fermarsi a considerare il significato politico-ideale e politico-istituzionale della cittadinanza europea, prima ancora delle sue applicazioni, reali e potenziali, di ordine tecnico-giuridico, relative in particolare alla possibilità e, soprattutto, a forme e modalità di un 'diritto privato europeo'.

Questo significato può essere estratto, sia pure in maniera didascalica, ma spero, nondimeno, utile a coglierne l'essenza, dalle risposte a quattro principali domande, riguardanti altrettanti obiettivi dell'Unione nel suo complesso.

Un primo obiettivo è quello della *cittadinanza come fondamento di legittimazione dell'Europa unita*. Quando, infatti, ci si ponga la domanda, semplice quanto cruciale: «Perché il tema della cittadinanza europea è importante?» Una risposta che può esser data, è che sul valore della cittadinanza, assieme agli altri valori e principi sanciti dalla Carta di Nizza (dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia), può e deve trovare fondamento di legittimazione la costruzione europea. Tanto più nella prospettiva del passaggio dai trattati alla costituzione dell'Unione. Una prospettiva nella quale, oltre ad essere

l'Unione garanzia di cittadinanza, sono i cittadini, con i loro diritti e doveri, ad essere garanti dell'Unione stessa. In questi termini, risulta fondamentale il bisogno di una cittadinanza europea, come bisogno di chiarificazione e approfondimento della costruzione europea e, insieme, di coinvolgimento, dalla parte dei cittadini, in merito alle cose dell'Unione.

Un secondo obiettivo è quello *della cittadinanza europea come pienezza di condizione giuridica*. Difatti, posta la cittadinanza come fondamento di legittimazione dell'Unione e, insieme, come aspirazione da parte dei suoi cittadini ad esserne parte costitutiva, quando allora ci si chiede: «Quali sono gli aspetti che vengono ad essere implicati da questo bisogno di cittadinanza europea?» Una risposta che può esser data, è che gli aspetti che vengono in considerazione a fronte del bisogno di cittadinanza sono tutti quelli legati all'avanzamento del processo di integrazione e alle sue implicazioni relative alla posizione dei cittadini come destinatari e protagonisti insieme di una costruzione europea che sia fondata su una somma di valori incrementali: più libertà, più sicurezza, più giustizia.

Un terzo e connesso obiettivo è quello della *cittadinanza europea come formazione di una identità culturale europea*. La domanda che ci si può in proposito rivolgere è: «Quali tipi di azioni richiede o suggerisce, e da parte di chi, il bisogno di cittadinanza?» Una risposta che può esser data, è che appare del tutto evidente che, a fianco delle volontà politiche e di governo, non può mancare, per soddisfare il bisogno di cittadinanza, il concorso di tutti gli ambienti istituzionali capaci di alimentare e sostenere la formazione e diffusione di una 'coscienza civica' europea: tra questi, gli ambienti intellettuali e professionali e, insieme con essi, la scuola e gli ambienti universitari; chiamati a un compito ancor più grande e decisivo di quello affidato alle istanze politiche.

Infine, un quarto obiettivo è quello della *cittadinanza europea come capacità di partecipazione ai processi decisionali in ambito europeo*. La domanda è, a questo punto, la seguente: «Cosa sintetizza l'importanza della cittadinanza europea come fattore esponenziale – di legittimazione e di identificazione sul piano culturale e dei diritti – dell'Unione?» In risposta a tale domanda si può osservare che, volendo inserire l'insieme di aspetti e motivi fin qui evocati in un'unica prospettiva, quella che meglio sembra riassumerli si riferisce alla maturazione, appunto, per livelli socialmente sempre più estesi, di una 'coscienza civica europea', che sia anche conoscenza critica sui problemi e destini della costruzione comune: affinché la costruzione europea possa essere con convinzione accettata e vissuta in termini di effettivo completamento e arricchimento delle identità locali e nazionali; nel contesto, quindi, di

una unione democraticamente fondata sulla capacità dei suoi cittadini di esserne componente responsabile, al pari delle sue istituzioni.

Reso così omaggio, quanto basta, alla (a una) visione ideale di 'cittadinanza europea', come fattore destinato ad accrescere il livello di integrazione politico-istituzionale e socio-culturale, è possibile passare a svolgere la parte di questi appunti riguardante quella che, sempre per brevità, potrebbe chiamarsi: la 'via della cittadinanza' al diritto europeo.

4. Un'avvertenza d'obbligo

Qui s'impone subito un'avvertenza: che è pure rappresentazione di un disagio relativo al mestiere di giurista, oggi. Quello che nasce dalla sensazione di essere sempre un passo indietro, rispetto al tempo che avanza; un giurista costretto a rincorrere continuamente il mondo e la vita, intento a spostare confini, a cambiare nomi e concetti, a dimenticare i vecchi per impararne di nuovi, perenne analfabeta di un lessico in continua trasformazione.

L'avvertenza è quella che qui si sta parlando di cose, appunto, in movimento; non ben definite e, forse, indefinibili. Eppure delle quali vale almeno abbozzare un discorso, non foss'altro che per stare dietro al mondo che intanto va avanti, da qualche parte: per viverlo, se non in anticipo e con lo slancio visionario dell'utopia, nemmeno troppo in ritardo e con la svogliata attenzione di chi non si capacita che le cose comunque accadono, anche se non lo sappiamo (o, meglio, non vorremmo saperlo).

Mentre noi oggi sappiamo, dopo più di cinquant'anni di integrazione europea, che ci sono cose del mondo e della vita che per essere governate, bene e in maniera efficace, devono essere governate in una dimensione più estesa di quella del paese di nazionalità cui apparteniamo; in una dimensione, almeno, europea. Basti pensare alla produzione di beni quali la 'pace' e la 'sicurezza'; oppure, per restare nel campo dei cosiddetti 'beni immateriali', ma di pretesa appartenenza privata, si può pensare alle sfide poste dalle nuove tecnologie (informatiche, telematiche, bio-genetiche), o quelle legate alla globalizzazione dei mercati, oppure ancora alla fame nel mondo, agli interventi umanitari nelle situazioni di crisi o di emergenza, e così via.

In questo catalogo di cose che è opportuno, se non necessario, che siano governate (il che però vuol dire anche conosciute) in una dimensione più estesa di quella locale o nazionale, c'è sicuramente il 'diritto': altro bene immateriale, ma di terribile incidenza pratica.

C'è stato un tempo, assai lungo, durato secoli, in cui l'Europa, per essere tale, per assumere cioè una propria identità di civiltà, ha avuto bisogno, un bisogno essenziale e fondativo, del 'diritto': prima il 'diritto comune' (romano e canonico); poi il 'diritto naturale' (figlio della scolastica cinquecentesca, prima che dei lumi settecenteschi), carico cioè di valori morali (i diritti umani) prima che razionali (i dogmi della scienza del positivismo giuridico).

Oggi che quella civiltà sembra, almeno, essersi consolidata, sulla base di quelle sue radici anche giuridiche, oltre che religiose e politico-ideali, è venuto il tempo, invece, in cui è il diritto, specie il 'diritto privato', quello che ci dovrebbe assistere nella vita di tutti i giorni, ma che fatica a tenere il passo coi tempi, ad avere bisogno di Europa: di un respiro europeo, di un alfabeto giuridico europeo, di un giudice europeo, di un cittadino europeo, appunto.

5. Problemi e profili definitivi del 'diritto europeo'

Senza pretendere di dire nulla di originale, è possibile affermare che qualunque direzione si voglia prendere per svolgere un discorso su 'Europa e diritto', esso non può che muovere da un punto di partenza che è, inevitabilmente, anche un punto di domanda: «Che cosa si deve intendere per diritto europeo?»

Provando a fare un rapido catalogo di significati di diritto europeo, direi che, limitandomi a riproporre il senso essenziale di argomentazioni altrove svolte², se ne possono individuare almeno tre tipi.

Un *diritto europeo della storia*, ovvero un diritto europeo 'storico': quello della tradizione e della cultura; espressione di civiltà; la civiltà giuridica europea, appunto, e più in generale occidentale, che sappiamo essere però articolata al suo interno in più anime, tradizioni e sub-tradizioni; donde il problema di coglierne semmai la comune essenza, rappresentata da valori e principi condivisi e più specificamente da regole comuni o tra loro simili.

Un *diritto europeo delle istituzioni comunitarie*, cioè prodotto dall'attività di queste istituzioni, ovvero il *diritto comunitario*, a sua volta scindibile in due filoni: quello *sostanzialista*, più direttamente connesso all'esigenza di una disciplina uniforme o convergente di determinati settori e rapporti; quello *internazionalprivatista*, inteso ad appianare casi di conflitto di leggi. Nell'ambito, poi, di questo tipo di diritto 'positivo' europeo, occorre distinguere tra l'ipotesi di un intervento normativo al livello europeo, che pone in essere una disciplina uniforme, in aggiunta oppure in sostituzione alle differenti discipline

nazionali, e l'ipotesi in cui l'intervento normativo europeo si attua al fine, invece, di rendere tra loro compatibili le varie discipline nazionali, armonizzandole sulla base di un formato europeo, a cui esse dovranno adeguarsi, senza quindi creare un nuovo regime che si affianchi o sostituisca alle legislazioni interne degli Stati membri.

Un *diritto europeo della comparazione e della prassi*, ovvero quello, per così dire, *in fieri*, risultante dall'amalgama, per certi versi in termini di ibridazione ovvero di commistione, per altri di circolazione di modelli, di concetti, regole e principi, operante attraverso l'intreccio di fonti comunitarie e di diritto nazionale: sul piano della prassi, nel campo della legislazione, come pure sul terreno della dottrina (scienza) giuridica. Si pensi al ruolo e all'opera della giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale; nonché al ruolo della formazione universitaria e post-universitaria, e a quello connesso della letteratura giuridica. Si pensi, inoltre, al mondo degli affari e degli ambienti e interessi connessi, in quanto capaci di formare usi generalmente praticati, alla maniera di una nuova *lex mercatoria* di carattere transnazionale, oppure di influire, attraverso un'azione di lobbying su normative esistenti od ancora di modellarne delle nuove, in ambito europeo,

6. Forme di 'diritto europeo'

Tutto ciò, mentre rinvia al problema della sostanza del diritto europeo, dal punto di vista dei materiali utilizzati per la sua costruzione (fonti storiche, legislative, giudiziali, dottrinali, ma anche prassi e usi in settori e a livelli vari), implica però il problema delle 'forme' del diritto europeo, dal punto di vista della sua diversa qualità concettuale e strutturale.

In proposito rilevano almeno queste categorie (o forme) di diritto europeo.

La categoria del 'diritto unico' europeo, scaturente in maniera diretta ed esclusiva da fonti comunitarie, cioè a dire sovra-nazionali.

La categoria più articolata del diritto europeo 'uniforme' o, piuttosto, 'armonizzato', scaturente per effetto del recepimento delle direttive, al livello delle singole legislazioni nazionali e a fini del loro riavvicinamento, in termini di equivalenza normativa.

La categoria del diritto europeo 'comune' di fonte mista, in parte comunitaria, in parte comparativa (dottrinale e giurisprudenziale), in parte identificabile nella prassi (specie quella degli affari): un diritto che convive con i diritti nazionali in un rapporto di complementarità o di sussidiarietà, a seconda del punto di vista considerato³.

7. Per una 'base giuridica' del diritto (privato) europeo

Le questioni riguardanti, da un lato, i materiali, dall'altro e però di riflesso (o, meglio, in termini correlati) le forme di un possibile diritto (privato) europeo, ne richiamano a ben vedere un'altra ancora, altrettanto determinate per lo svolgimento di ogni discorso in materia. Ammettendo, infatti, che sia richiesta per la formazione di questo diritto l'azione delle istituzioni comunitarie, in vista dell'obiettivo della realizzazione, come previsto dai trattati, di un'unione sempre più stretta tra i popoli d'Europa, ci si deve allora domandare, per rapporto alla individuazione di una competenza dell'Unione (in ossequio al principio di attribuzione): «Qual'è la base giuridica su cui muovere per arrivare alla formazione di un tale diritto?»

Questione evidentemente dalle complesse implicazioni, che qui salterò a piè pari, per averne parlato e scritto ampiamente in altre sedi, limitandomi a indicare che la risposta può essere trovata in termini o di *alternativa*, oppure, e meglio, di *sintesi* tra due possibili soluzioni: quella del 'mercato' e quella, appunto, della 'cittadinanza'.

La Commissione europea, il Parlamento europeo e un folto gruppo di 'giuristi-universitari' (per mutuare una terminologia utilizzata dalla stessa Commissione) indicano, a colpo sicuro, la *via del mercato*: anche perché ciò che si ha di mira è, in realtà, una forma di diritto comunitario (unico).

Personalmente nutro dubbi, di merito e di metodo, che pure ho espresso più volte⁴: e che mi astengo, di nuovo, dal rinnovare, qui, preferendo limitarmi a indicare, invece, la *via della cittadinanza*, come via, non tanto alternativa, quanto piuttosto complementare; fermo restando, d'altronde, che poco importa la differenza di itinerario, quando si ha di mira il traguardo da raggiungere, che è comunque quello di dare vita a un diritto privato europeo necessariamente composito, dal lato sia dei materiali che delle forme (di cui s'è fatto prima cenno).

8. Per un 'modello' di diritto europeo

Appena ci si incammina verso questo traguardo si arriva a un'ennesima domanda: quella finale e capitale, su cui tentare di dare una risposta: «Quale diritto privato europeo?»

Da ciò che s'è detto poco sopra in sede di risposta ai possibili significati di diritto europeo, a me pare evidente che un diritto privato europeo non può che essere concepito, quanto al contenuto, come composto da materiali vari provenienti dalla legislazione comunitaria, dalla comparazione, dalla prassi giurisprudenziale e dalla scienza giuridica.

Quanto alle forme di questo diritto europeo, si può pensare, almeno inizialmente, a testi a carattere di compilazione (*restatement*) o di legge-modello, per facilitarne su base facoltativa l'adozione, ma anche lo studio e l'insegnamento; attraverso – come proposto più di recente dalla stessa Commissione europea – una sorta di 'lessico giuridico europeo'.

Ma questo ancora non basta.

Affinché un diritto così composto e composito possa funzionare, possa avere respiro europeo, ponendosi in rapporto con i diritti nazionali, occorre che esso sia strutturato e prima ancora pensato come *sistema operante su più livelli* di efficacia, nazionale e sovra-nazionale; dove regole di diritto interno ('particolare') siano affiancate, appunto, da regole (e principi) 'comuni' di un diritto forgiato nelle fucine europee di Bruxelles e della corte del Lussemburgo, ma temprato nella fucina soprattutto della interpretazione giudiziale e dottrinale dei singoli ordinamenti, secondo tecniche di 'apertura' del sistema delle fonti e di comparazione, già note, del resto, al 'diritto comune europeo' dei secoli passati, così da essere immesso nei rispettivi ambiti territoriali e settoriali del mercato e della società.

Un sistema del genere ha evidentemente bisogno di un sufficiente grado di flessibilità e adattabilità interpretativa per mantenere la sua unitarietà di fondo, rispetto alla pluralità e diversità delle sue articolazioni territoriali e settoriali.

A tale scopo esso ha quindi bisogno di dotarsi di principi generali, sulla base di valori condivisi, iscritti beninteso all'interno di una cornice di riferimento o base giuridica di appoggio, appunto.

Come già anticipato, questa cornice o base appare ravvisabile, a me pare, al di là del 'mercato interno', in quanto sinonimo di uno spazio e diritto 'unico', sul piano, invece, della 'cittadinanza europea'. Presa in quanto sinonimo di una pluralità di spazi complementari, tra loro interconnessi e situati al di fuori dello schema della territorialità statale. Come fosse una dotazione di soggettività aggiuntiva, se non alternativa, nella libera determinazione del singolo, cittadino europeo, di avvalersene nell'ambito di specifici rapporti giuridici con altri soggetti, cittadini europei a loro volta.

Una dotazione la quale fa riferimento a una dimensione di regole e principi comuni, concernenti la disciplina e la tutela di attività economico-sociali che si esplicano bensì nella sfera interstatale, ovvero di rapporti transfrontalieri, ma nell'ambito di uno spazio comune: lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, come viene definito dai trattati quello in cui si colloca e opera la cittadinanza dell'Unione.

Un punto mi preme sottolineare: è semanticamente quanto giuridicamente rilevante che il Trattato sull'Unione usi la parola 'spazio' per designare quell'abbozzo di società civile europea in formazione attorno alla libera circolazione e al mercato unico. La rilevanza sta precisamente in ciò che (essendo il territorio ancora troppo legato all'idea di nazione) questa idea di spazio: da un lato, vale a conferire al diritto privato europeo una sua dimensione, appunto, extra-territoriale e quindi sovra-nazionale o meglio trans-nazionale; dall'altro, fa però dell'Europa, cioè dell'Unione, uno *spazio* appunto *regolato dal diritto*. Uno spazio, come detto, dove tende a scomparire la nozione di 'straniero'; mentre si afferma il principio di non discriminazione in base alla nazionalità; e che oggi si arricchisce dei principi e diritti fondamentali della Carta di Nizza incorporati nel nuovo trattato costituzionale.

In questo spazio, che è quindi politico-ideale e culturale, prima ancora che fisico (territoriale), il vantaggio del riferimento alla cittadinanza dell'Unione è dato proprio dalla sua caratteristica intrinseca di «complemento della cittadinanza nazionale» (come recita l'art. 17 TCE). Un concetto, questo, mantenuto e rafforzato per effetto del suo inserimento nel trattato costituzionale (il cui articolo 10 preferisce però una formula incline ad evidenziare una natura 'additiva', anziché 'complementare', della cittadinanza europea, laddove recita: «La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale»).

Infatti, l'assunzione della cittadinanza dell'Unione a base del diritto privato europeo potrebbe consentire di portare a sintesi le tendenze, per un verso, all'unificazione e, per altro verso, alla conservazione delle diversità e pluralità nazionali e locali, secondo l'idea di un *modello di diritto privato multilivello*.

Mi rendo conto che questa idea non è nuova e che, anzi, rischia di nascere vecchia e logora, nella misura in cui sembra riportare indietro le lancette dell'orologio della storia, richiamando l'esperienza tardo-medievale e moderna del 'diritto comune' (*ius commune*) in rapporto di sussidiarietà ai 'diritti particolari' (*iura propria*). Un'esperienza sconfitta dalla storia, con l'avvento delle codificazioni, ma non per questo meno degna di essere considerata, dopo che i principali fattori di quella sconfitta (gli Stati-nazione) sono, a loro volta, entrati in crisi.

Due elementi sicuri, se non della attualità, dell'utilità di una riflessione sul diritto comune europeo (della storia) sono quelli indicati dalla lettura di quel fenomeno fatta da Francesco Calasso e da Gino Gorla: uno relativo al diritto comune come grande fatto di *unità culturale e spirituale* del sapere giuridico europeo (incluso per molti versi quello di *common law*)⁵; l'altro relativo alla concezione dell'*ordinamento giuridico aperto* (dal lato delle sue fonti, ovvero) in rapporto di co-

municazione (da parte dei suoi giuristi) con gli altri ordinamenti (e i loro giuristi)⁶.

Invero, sia l'uno che l'altro di questi elementi puntano in una direzione ben precisa, che in questa sede soprattutto importa sottolineare: *il ruolo e la responsabilità della classe dei giuristi*, teorici e pratici, nella realizzazione e a garanzia di un fenomeno altamente complesso qual'è quello dell'integrazione europea; per risposta bensì a una maggiore uniformità nel campo del diritto (in specie privato), ma come fattore e condizione di radicamento e, insieme, di sviluppo di tale fenomeno nella società civile, oltre che nei volumi della gazzetta ufficiale europea o nelle decisioni della corte europea del Lussemburgo.

Ebbene: senza questa assunzione di ruolo da parte dei giuristi, credo che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, eletto a dimensione sia ideale che operativa della cittadinanza europea e della sua possibilità di porsi come fattore di costruzione di una società civile europea, sia destinato a inaridirsi in un'opera di crescente desertificazione normativa comunitaria, che alla fine essiccherà ogni reale e convinto spirito di partecipazione dei cittadini alla costruzione europea.

NOTE

¹ L. MOCCIA, *Editoriale. Dall'Europa dei 'pochi' all'Europa dei 'molti': perché una rivista sulla 'cittadinanza europea'*, in "La Cittadinanza Europea", 1/2002, p. 5.

² L. MOCCIA, *Dal 'mercato' alla 'cittadinanza': ovvero dei possibili itinerari di diritto privato europeo*, in "Riv. trim. dir. proc. civ.", 2003, p. 398 ss.

³ Per ulteriori ragguagli mi permetto di rinviare ancora a L. MOCCIA, *op. ult. cit.*, p. 411 ss.

⁴ Oltre al saggio citato (supra, nota 2, e apparso in una versione integrata, dal titolo *Du 'marché' a la 'citoyenneté': a la recherche d'un droit privé européen durable et de sa base juridique*, in "Rev. int. dr. comparé", 2004, p. 291 ss.), v. pure L. MOCCIA, *La prospettiva della 'cittadinanza dell'Unione' come base giuridica per una codificazione europea di diritto privato*, in "La Cittadinanza Europea", 2/2002, p. 321 ss; e, per una sorta di ricapitolazione dell'intera questione nella più ampia prospettiva storico-comparativa dei rapporti *civil law-common law*, v., più di recente, L. MOCCIA, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005.

⁵ F. CALASSO, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951.

⁶ G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981 (Parte III); ID., *Il diritto comparato in Italia e nel 'mondo comunicante' e una introduzione al 'dialogo civil law-common law'*, Milano, 1983 (ed. monografica del saggio originariamente apparso in *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Atti del congresso, Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Milano, 1982, p. 467 ss. Per ulteriori e più ampi rilievi mi permetto di rinviare ancora a L. MOCCIA, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, cit., Milano (Giuffrè), 2005, specie Parte III, capp. 3, 5 e 6.